



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 25/02/2021

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "STADIO CALBI" SITO IN CATTOLICA, VIA DEL PARTIGIANO N. 4 - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 165, COMMA 6, D. LGS 50/2016

L'anno duemilaventuno , il giorno venticinque , del mese di Febbraio , alle ore 15:10 la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020 , con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	OLIVIERI NICOLETTA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	FILIPPINI LUCIO	Assessore	P
5	STOPPIONI MARIA LUISA	Assessore	P
6	CERRI DANIELE	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 6 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta in data 12/01/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/02/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 25/02/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 6

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 12/01/2021

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "STADIO CALBI" SITO IN CATTOLICA, VIA DEL PARTIGIANO N. 4 - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 165, COMMA 6, D. LGS 50/2016

Assessore competente: OLIVIERI NICOLETTA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 - ss.mm.ii., contenente le norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive;

PREMESSO che lo sport è uno strumento di aggregazione in grado di superare qualsiasi barriera inclusa la disabilità e che l'Amministrazione Comunale:

- pone particolare attenzione alle discipline sportive in quanto ritenute mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie ai valori del fair play e dal sano agonismo quali fondamento della funzione sociale dello sport;
- riconosce l'alto valore sociale della pratica sportiva, in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età e la promozione delle pari opportunità;
- è impegnata ad incentivare il turismo sportivo valorizzando l'aspetto sociale dello sport, anche dilettantistico, ossia di portare beneficio alla salute psico-fisica di chi lo pratica;

PREMESSO che a seguito dell'emergenza sanitaria mondiale da epidemia COVID 19, il

programma delle iniziative e delle manifestazioni turistiche, culturali e sportive dell'anno 2020 ha subito un notevole stravolgimento in ordine alle date e alle modalità di realizzazione per la necessità di attivare i protocolli sulle misure di sicurezza e sul distanziamento sociale che vengono costantemente aggiornati dalle Autorità competenti, con conseguenti costi impreveduti ed aggiuntivi da parte dell'attuale concessionaria R.T.I. composto da "ASD GRADARA CALCIO" e "CLUB MILANO S.S.D. A R.L.", con sede in Gradara (PU) - C.F.: 92049460410 – P.I.: 02528610419;

DATO ATTO che gli Enti pubblici e privati e le Associazioni hanno dovuto attenersi, nell'organizzazione di iniziative sportive, manifestazioni, ecc..., alle disposizioni restrittive impartite dal Governo durante tutto il 2020 per il contenimento della pandemia sanitaria mondiale da Covid 19 e che il lungo periodo di lockdown nazionale ed internazionale ha di fatto totalmente annullato gli eventi e le manifestazioni sportive in cui erano previste le partecipazioni di squadre o di singoli atleti, iniziative che sarebbero dovute partire dalla primavera 2020. Inoltre sono stati sospesi i campionati minori con conseguenti minori utilizzi e diminuzione delle relative entrate; lo stesso dicasi per gli affitti dei campi a terzi soggetti;

CONSIDERATO che l'attuale concessionaria R.T.I. composto da "ASD GRADARA CALCIO" e "CLUB MILANO S.S.D. A R.L.", con sede in Gradara (PU) - C.F.: 92049460410 – P.I.: 02528610419, affidataria della gestione e manutenzione dello Stadio Calbi in virtù di determinazione dirigenziale n. 484 del 19/07/2020, è altresì responsabile della realizzazione dei lavori previsti dal progetto definitivo-esecutivo presentato in sede di gara e di quelli richiesti dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, i quali comportano un notevole esborso economico per l'Associazione;

VISTA, inoltre, la comunicazione prot. n. 42473 del 28/12/2020, con la quale l'Associazione sopra citata ha fatto pervenire una relazione ed un prospetto di Bilancio a consuntivo anno 2020 delle entrate e delle spese sostenute dalla stessa per la gestione ordinaria dell'impianto sportivo Calbi e dal quale si evidenzia che l'importo delle spese risulta essere pari al doppio di quello delle entrate (entrate € 31.000,00 - spese € 60.746,30);

DATO ATTO che la suddetta Associazione nella medesima comunicazione inviata ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico a copertura del disavanzo subito per cause ad essa non imputabili;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1043 del 31/12/2020, con la quale gli Uffici competenti hanno provveduto ad impegnare un importo pari ad euro 9.600,00= a favore di ASD Gradara Calcio, quale contributo economico a parziale sostegno dei lavori per la messa a norma delle tribune e della manutenzione dello Stadio Calbi, al fine di mantenere lo stesso conforme alle normative vigenti e idoneo ad ospitare eventi e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e a parziale copertura del disavanzo, la cui erogazione è stata subordinata alla conferma da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO:

- che l'art. 165 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede quanto segue: *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto.....In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 176 comma 4, lett. a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse...."*;

- che il rispetto della decretazione d'urgenza per l'emergenza sanitaria da Covid-19 può certamente costituire, in linea teorica, un evento sopravvenuto impreveduto ed imprevedibile dalle parti (*factum principis*), in grado di alterare l'equilibrio di un contratto di durata, come quello di cui trattasi;

- che, anche se la concessionaria non ha presentato, a rigore, una vera e propria proposta negoziale per attivare il procedimento di rinegoziazione del contratto, si ritiene comunque opportuno attivare il procedimento ex art. 165, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di verificare se sussistono le condizioni per la sua revisione, ai sensi della predetta norma;

- che va, pertanto, verificato se il rispetto delle misure imposte dalla decretazione d'urgenza, abbia effettivamente alterato l'equilibrio del contratto di concessione in termini di maggiori costi e di minori entrate a carico della concessionaria, anche alla luce della documentazione prodotta dalla stessa;

CONSIDERATO che l'Associazione **ASD Gradara Calcio** - P.zza Leonardo da Vinci s.n. - 61012 Gradara (PU) - P.Iva 02528610419 dovrà presentare, ai fini di cui sopra, agli Uffici preposti:

- la documentazione attestante le spese sostenute e dichiarate;
- la dichiarazione da parte dei percettori di contributi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 ss.mm.ii.

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di attivare il procedimento ex art. 165 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la revisione del contratto di concessione del servizio di gestione del complesso sportivo di proprietà comunale denominato "Stadio Calbi" sito in Cattolica, Via del Del Partigiano n. 4, mediante l'eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio a seguito della decretazione d'urgenza per l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- 3) di demandare al Dirigente del Settore 1 la notifica del presente provvedimento alla concessionaria e l'istruttoria del procedimento, avvalendosi dell'apporto dei competenti Uffici per la parte di rispettiva competenza;
- 4) di riservare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'eventuale formulazione di una proposta di negoziazione ex art. 165, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da presentare alla concessionaria;

- 5) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)